

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 gennaio 2005, n. 02/Pres.

Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari.

Art. 1

(Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari)

1. Le domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari devono essere presentate ai competenti uffici delle Province a partire dal giorno successivo a quello⁽¹⁾ di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dalle Province.

3. La presentazione deve essere effettuata⁽²⁾ mediante spedizione postale a mezzo raccomandata da uffici postali che utilizzano macchine affrancatrici⁽²⁾ in grado di indicare giorno, ora e minuto di spedizione. Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti, sia apposta a mano sulla busta e sia chiaramente riconoscibile come proveniente da dipendenti dell'Ufficio Postale.⁽³⁾ Non sono ammesse raccomandate in forma elettronica.

4. Ciascuna busta raccomandata deve contenere una sola domanda.

4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, esclusivamente nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, le associazioni di categoria per conto dei propri associati possono inviare cumulativamente più domande provenienti da datori di lavoro diversi.⁽⁴⁾

5. In ogni caso⁽⁵⁾ ciascuna domanda può riguardare fino a un massimo di cinque lavoratori nel caso di lavoro non stagionale, ovvero di dieci lavoratori nel caso lavoro stagionale.

6. Nel caso di mancata osservanza dei limiti previsti dal comma 5, sono ritenute accoglibili le richieste relative, rispettivamente, ai primi cinque o dieci lavoratori individuati secondo ordine crescente di età.

7. La mancata osservanza di quanto disposto dai commi 1, 3 e 4 comporta il non accoglimento della domanda.

8. Tutte le domande devono essere complete in ogni parte e corredate dalla documentazione indicata nell'apposito modello di cui al comma 2.

9. Nel caso di domande incomplete, ovvero di documentazione incompleta o mancante, le Province richiedono, ai fini dell'accoglimento, per una sola volta, le necessarie integrazioni. Le integrazioni devono essere presentate a mano o a mezzo di raccomandata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.

-
- (1) Aggiunte parole da art. 1, c. 1, DPRReg. 1/2/2005, n. 024/Pres. (B.U.R. 9/2/2005, n. 6).
 - (2) Parole soppresse da art. 1, c. 2, DPRReg. 1/2/2005, n. 024/Pres.
 - (3) Aggiunte parole da art. 1, c. 3, DPRReg. 1/2/2005, n. 024/Pres.
 - (4) Comma aggiunto da art. 1, c. 4, DPRReg. 1/2/2005, n. 024/Pres.
 - (5) Aggiunte parole da art. 1, c. 5, DPRReg. 1/2/2005, n. 024/Pres.

Art. 2

(Ordine di rilascio delle autorizzazioni al lavoro)

1. Le Province, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al lavoro, seguono il criterio cronologico di presentazione delle domande, tenendo conto della data, ora e minuto di presentazione.

2. A parità di posizione nell'ordine cronologico, le domande sono ordinate secondo ordine crescente di età del lavoratore per cui viene richiesta l'autorizzazione. In caso di ulteriore parità, le domande sono ordinate secondo l'ordine alfabetico del cognome e, se necessario, del nome del lavoratore medesimo.

Art. 3

(Abrogazione)

1. È abrogato il «Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 2 febbraio 2004, n. 027/Pres. e le successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2004 e, comunque, alle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari riferite a quote dell'anno 2004.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.